

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 12 luglio 2025

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2024, n. 12.

Legge collegata alla manovra di bilancio 2025-2027. (25R00005) ..... Pag. 1

#### REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2024, n. 46.

Ordinamento del Bollettino Ufficiale e delle banche dati della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla l.r. 23/2007. (24R00401)..... Pag. 12

#### REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2024, n. 26.

Disposizioni in materia di istruttoria per i procedimenti amministrativi relativi alla gestione del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale di competenza della Regione Abruzzo, di cui all'art. 105, comma 2, lett. l) del d.lgs. n. 112/1998, e ulteriori disposizioni di carattere urgente. (25R00028)..... Pag. 15


LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2024, n. 29.


Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa (Servizi scolastici aggiuntivi per il trasporto pubblico a seguito dell'Emergenza Covid-19 di cui alla D.G.R. 521/2020). Dipartimento Infrastrutture e Trasporti - DPE. (25R00030)... Pag. 16

#### RETTIFICHE

##### AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica della legge regionale 7 novembre 2024, n. 46 della Regione Toscana, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 60 del 13 novembre 2024, Parte Prima, recante «Ordinamento del Bollettino ufficiale e delle banche dati della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla l.r. 23/2007. Avviso tecnico di errore materiale». (24R00423)..... Pag. 17





## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2024, n. 12.

**Legge collegata alla manovra di bilancio 2025-2027.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 31 dicembre 2024 – SO39)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

*Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili*

1. Al comma 19 dell'art. 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (legge finanziaria 2013), dopo le parole «enti pubblici e consorzi di diritto pubblico» sono inserite le seguenti: «, di enti pubblici vigilati dalla Regione.».

2. I beneficiari pubblici e privati di incentivi regionali per investimenti materiali e immateriali il cui costo totale è pari o superiore a 100.000 euro rendono noto il sostegno finanziario ricevuto dalla Regione dandone visibilità, in modo riconoscibile al pubblico, attraverso l'apposizione del logo istituzionale della Regione secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

3. L'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), è sostituito dal seguente:

«Art. 30 (*Criteria e modalità di concessione*). —

1. La concessione di incentivi da parte dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali avviene sulla base di criteri e modalità predeterminati.

2. Per la finalità di cui al comma 1, qualora non diversamente stabilito in legge, in attuazione del principio di distinzione tra indirizzo politico e gestione amministrativa sono predeterminati in particolare:

a) con deliberazione della Giunta regionale gli indirizzi e i criteri generali funzionali al raggiungimento delle finalità dell'incentivo, con l'eventuale specificazione dell'oggetto dell'incentivo e delle categorie di beneficiari;

b) con bando, adottato con atto dirigenziale nel rispetto della deliberazione di cui alla lettera a), i criteri applicativi per lo svolgimento dell'attività istruttoria e le modalità di concessione e di rendicontazione dell'incentivo.».

4. I regolamenti emanati in attuazione dell'art. 30 della legge regionale n. 7/2000 nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi fino all'adozione degli atti di cui all'art. 30 della legge regionale n. 7/2000, come sostituito dal comma 3, e ai procedimenti contributivi in corso alla data di adozione dei medesimi atti.

5. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 2 dicembre 2024, n. 10 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna), prima del primo periodo è inserito il seguente: «Le componenti e i componenti di cui al comma 1 sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato ai sensi dell'art. 157, comma 3-bis, del regolamento consiliare, scelti tra soggetti residenti e/o domiciliati in Regione.

6. Dopo il comma 2 dell'art. 39 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali n. 2/1964, n. 52/1980, n. 21/1981, n. 41/1983, n. 38/1995, n. 13/2003), è aggiunto il seguente:


«2-bis. Le disposizioni previste ai commi 1 e 2 non si applicano alle società *in house*, direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, sottoposte all'esercizio del controllo analogo congiunto da parte anche di amministrazioni statali.».

7. Le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi, nonché quelle limitative delle assunzioni e delle spese relative al personale previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica), non si applicano alle società direttamente controllate dalla Regione in grado di coprire i propri costi di funzionamento con i ricavi prodotti dalla gestione del servizio da esse reso se tali organismi risultino già sottoposti a vincoli sull'efficientamento della gestione.

8. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

9. Dopo il comma 4 dell'art. 27 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), è inserito il seguente:

«4-bis. Qualora un'Associazione nazionale giuridicamente riconosciuta dal Ministero competente ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/2002 per il tramite delle rispettive Associazioni regionali o provinciali, che abbia ottenuto il riconoscimento dell'Amministrazione regionale, riduca il numero delle cooperative aderenti al di sotto delle cinquanta cooperative aventi sede legale nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, il provvedimento che prevede la facoltà dell'Amministrazione regionale di avvalersi per la vigilanza sugli enti cooperativi della predetta Associazione viene revocato con decreto del direttore centrale competente in materia e non può più essere richiesto per i successivi due anni.».



## Art. 2.

*Attività produttive*

1. PromoTurismoFVG è autorizzato a utilizzare nell'anno 2025 le somme già trasferite con decreto del Direttore centrale attività produttive e turismo 29 ottobre 2024, n. 52124/GRFVG, per la promozione, l'organizzazione e la realizzazione di eventi nell'ambito di «GO!2025 - Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025» ai sensi dell'art. 6, comma 79, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), per la parte non utilizzata nel corso dell'anno 2024.

2. PromoTurismoFVG, quale Film Commission regionale, può impiegare le risorse non utilizzate relative allo stanziamento di cui all'art. 9 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli-Venezia Giulia), per la copertura delle domande presentate per le medesime finalità nelle annualità successive.

3. PromoTurismoFVG, quale Film Commission regionale, è autorizzato all'utilizzo delle risorse di cui al comma 2 con deliberazione della Giunta regionale, previa presentazione di apposita domanda alla Direzione centrale competente in materia di turismo entro il 31 maggio di ciascun anno.

4. Al comma 2 dell'art. 7-bis della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), le parole «se si tratta di microcredito o di crediti di importo inferiore a 70.000 euro o qualora i destinatari finali dell'intervento di garanzia sono» sono sostituite dalle seguenti: «con particolare riferimento agli interventi che sostengono microcredito, crediti di importo inferiore a 70.000 euro e».

5. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) nell'ambito della delega di funzioni prevista dalla normativa regionale in materia di attività produttive e di ambiente ed energia, l'Amministrazione regionale stipula una convenzione quadro, in conformità ad uno schema approvato dalla Giunta regionale su proposta presentata di concerto dagli Assessori competenti per materia.

6. La convenzione quadro di cui al comma 5 definisce le attività amministrative e contabili della Regione e delle CCIAA in relazione alla gestione dei procedimenti contributivi delegati, con particolare riferimento ai parametri per determinare il rimborso delle spese per le attività delegate.

7. Nelle more dell'approvazione della convenzione quadro di cui al comma 5 continuano ad applicarsi le convenzioni sottoscritte ai sensi degli articoli 42, comma 2, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato

della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), e di cui all'art. 97, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), nonché le convenzioni di cui alle seguenti disposizioni:

a) art. 8 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo);

b) art. 4, commi da 6 a 12, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (legge di stabilità 2020);

c) art. 4, commi da 11 a 17, della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali);

d) art. 4, commi da 9 a 14 e da 33 a 39, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (legge di stabilità 2024);

e) art. 4, commi da 1 a 7, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026).

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, a favore del Club Alpino Italiano - Friuli-Venezia Giulia (CAI FVG), la cui denominazione, a partire dal 15 giugno 2024, è Gruppo Regionale Club alpino italiano - Friuli-Venezia Giulia, il contributo concesso, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 6 novembre 2017, n. 36 (Ruolo del Club alpino italiano - Friuli-Venezia Giulia (CAI FVG) e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali), con il decreto del direttore del Servizio turismo e commercio 27 febbraio 2024, n. 7776/GRFVG, per le spese indicate nel Programma regionale delle iniziative 2024 e per le spese di funzionamento, sostenute e da sostenere entro il termine del 30 giugno 2025, previa presentazione di apposita domanda da parte del beneficiario.

9. I contributi straordinari concessi nell'anno 2024 a valere sulla linea contributiva di cui all'art. 2, commi da 9 a 13, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (legge di stabilità 2024), possono essere erogati ai beneficiari in via anticipata, senza presentazione di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa, in deroga all'art. 60 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), nella misura del 90 per cento del contributo concesso.

10. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 9, in via anticipata, i beneficiari dei medesimi devono presentare domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio turismo e commercio della Direzione centrale competente in materia di attività produttive.

11. L'Amministrazione regionale introduce forme di premialità a favore delle imprese, con sede legale o operativa in Friuli-Venezia Giulia, che riconoscono ai propri dipendenti aumenti retributivi conseguenti all'applicazione di contratti e accordi collettivi aziendali o territoriali stipulati ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo 5 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre



2014, n. 183). Tali aumenti devono essere documentati con riferimento all'aumento medio della retribuzione annua lorda del personale dipendente impiegato sul territorio regionale riferito all'anno precedente la presentazione di un'istanza di contributo a valere sui canali di finanziamento regionali.

12. In attuazione del comma 11 l'Amministrazione regionale può stabilire, nelle discipline dei procedimenti contributivi diretti a sostenere la realizzazione di progetti di ricerca, di sviluppo e innovazione e di investimento da parte di imprese dei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi, i criteri per accedere alle seguenti premialità:

- a) preferenza in graduatoria a parità di punteggio;
- b) attribuzione di punteggio aggiuntivo;
- c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.

13. Al fine di garantire la valorizzazione del centro storico, la miglior fruizione dell'area costiera turistico-balneare e il complessivo sviluppo turistico del Comune di Muggia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare parzialmente, nella misura di 1.316.000 euro, il contributo già concesso al comune stesso con decreto del direttore del servizio competente 16 novembre 2012, n. 1766/PROD/TUR, e allo stesso liquidato nell'ambito delle operazioni del Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali, come evidenziato dalla deliberazione della Giunta regionale 21 giugno 2019, n. 1049, per l'allargamento della galleria «Nazario Sauro» quale opera di collegamento viario tra la costa e il centro del Comune di Muggia.

14. Per le finalità di cui al comma 13, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Muggia presenta apposita istanza, corredata di una relazione illustrativa, delle iniziative che intende realizzare. Con il decreto di conferma del contributo è fissato un nuovo termine per la rendicontazione della spesa.

### Art. 3.

#### *Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna*

1. Al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), le parole: «individuata distretto del cibo ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57)» sono soppresse.

2. All'art. 3 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 2 è abrogato;
- b) al comma 2-bis dopo le parole «legge 9 marzo 2022, n. 23 (Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico),» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti individuati».

3. Alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 1 dell'art. 4 è sostituita dalla seguente:

«c) il Revisore unico dei conti.»;

b) l'art. 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Revisore unico dei conti*). — 1. Con deliberazione della Giunta regionale sono nominati il Revisore unico dei conti e il Revisore supplente scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali.

2. Il Revisore unico dei conti dura in carica cinque anni e può essere confermato per una sola volta, anche non consecutiva.

3. Il Revisore unico dei conti esercita la funzione di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti:

a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze delle scritture contabili;

b) esprime parere sul bilancio preventivo annuale e pluriennale;

c) accerta almeno ogni semestre la consistenza di cassa.

4. Il Revisore unico dei conti può in qualsiasi momento chiedere informazioni al direttore generale e procedere ad atti di ispezione e controllo.

5. Il Revisore unico dei conti, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, riferisce immediatamente alla Giunta regionale tramite l'Assessore competente in materia di risorse agricole.

6. Il trattamento economico spettante al Revisore unico dei conti e al Revisore supplente è a carico di ERSA ed è stabilito nella deliberazione di nomina.».

4. Alla legge regionale 1° dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 1 dell'art. 8 è sostituita dalla seguente:

«c) il Revisore unico dei conti.»;

b) l'art. 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Revisore unico dei conti*). — 1. Con deliberazione della Giunta regionale sono nominati il Revisore unico dei conti e il Revisore supplente scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali.


2. Il Revisore unico dei conti dura in carica cinque anni e può essere confermato per una sola volta, anche non consecutiva.

3. Il Revisore unico dei conti esercita la funzione di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti:

a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze delle scritture contabili;

b) esprime parere sul bilancio preventivo annuale e pluriennale;

c) accerta almeno ogni semestre la consistenza di cassa.



4. Il Revisore unico dei conti può in qualsiasi momento chiedere informazioni al direttore generale e procedere ad atti di ispezione e controllo.

5. Il Revisore unico dei conti, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, riferisce immediatamente alla Giunta regionale tramite l'Assessore competente in materia di risorse ittiche.

6. Il trattamento economico spettante al Revisore unico dei conti e al Revisore supplente è a carico dell'ETPI ed è stabilito nella deliberazione di nomina.».

5. I Collegi dei revisori dei conti dell'ERSA e dell'ETPI in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla naturale scadenza del mandato.

6. Ai fini dell'individuazione del periodo di abbattimento della specie cinghiale (*Sus scrofa*) si applica l'art. 18, comma 1, lettera *d*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), come modificata dall'art. 10, comma 1-*bis*, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101.

7. Dopo il comma 3 dell'art. 24 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Per l'anno 2025 non si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 14, comma 3, relativa alla mancata esposizione del marchio agrituristico regionale.».

8. Alla fine del comma 2.1 dell'art. 1-*ter* della legge regionale 27 novembre 2001, n. 28 (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua), è aggiunto il seguente periodo: «I criteri generali tengono conto del rispetto delle tempistiche stabilite per gli interventi finanziati ai sensi del presente articolo con il precedente riparto.».

#### Art. 4.

##### *Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile*

1. Al comma 2-*bis* dell'art. 20 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) le parole: «manutenzione dell'alveo mediante la» sono soppresse;

*b*) le parole: «e l'asporto» sono soppresse;

*c*) le parole «, finalizzati al» sono sostituite dalle seguenti: «individuato come in eccesso ai fini del»;

*d*) le parole «e della sezione originaria di deflusso» sono sostituite dalle seguenti: «o modifica degli stessi».

2. Al comma 11 dell'art. 21 della legge regionale 11/2015 le parole «15.000 metri cubi,» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 metri cubi individuato come in eccesso ai fini del ripristino della funzionalità di un'opera idraulica esistente,».

3. Al comma 1 dell'art. 110 della legge regionale 9 giugno 2022, n. 8 (legge regionale multisettoriale 2022), sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) dopo le parole «15.000 metri cubi,» sono inserite le seguenti: «individuato come in eccesso ai fini del ripristino delle funzionalità di un'opera idraulica esistente,»;

*b*) dopo le parole «non sono» sono inserite le seguenti: «considerati»;

*c*) dopo le parole «di canalizzazione» sono inserite le seguenti: «o modifica degli stessi».

4. Al comma 2 dell'art. 61 della legge regionale n. 11/2015, le parole «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2030».

5. Il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici), è sostituito dal seguente:

«3. Sono considerati, altresì, impianti antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico:

*a*) i lampioni fotovoltaici autoalimentati che utilizzano pannelli aventi rendimento pari o superiore al 10 per cento e comunque corrispondenti alle caratteristiche indicate al comma 2, lettere *a*), *b*), *c*), e al comma 12 del presente articolo;

*b*) i lampioni provvisti di sistemi di illuminazione adattiva, funzionanti secondo le prescrizioni delle norme tecniche e di sicurezza, oppure quelli provvisti di sistemi in grado di ridurre e controllare il flusso luminoso in misura uguale o superiore al 30 per cento rispetto al pieno regime di operatività entro le ore 24,00, oppure che ne prevedano lo spegnimento entro le ore 24,00 o la gestione per tutta la notte con sensore di movimento.».

#### Art. 5.

##### *Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità*

1. Al comma 9 dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (legge di stabilità 2018), le parole «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo».

2. Al comma 12 dell'art. 4 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018), le parole «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo».

3. Alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) all'art. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 4 dopo le parole «La Giunta regionale approva» sono inserite le seguenti: «il documento di fattibilità delle alternative progettuali e»;

2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Per le opere di competenza degli EDR in materia di edilizia scolastica e viabilità, il documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), pre-



sentato dalla Stazione appaltante, è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di infrastrutture.»;

b) dopo il comma 1 dell'art. 50-*bis* è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Per le opere pubbliche di cui al comma 1, il documento di fattibilità delle alternative progettuali (DO-CFAP) è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di infrastrutture. L'approvazione di ogni altro livello progettuale rimane in capo al soggetto delegatario.».

4. Dopo il comma 1 dell'art. 57-*bis* della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Le varianti di cui al comma 1 sono sottoposte alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica e alla valutazione di incidenza secondo quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e dalla disciplina regionale di settore.».

5. Al comma 11 dell'art. 5 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), le parole «ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2025».

6. L'art. 37 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è sostituito dal seguente:

«Art. 37 (*Servizi non di linea con autobus*). —

1. L'esercizio di servizi di trasporto collettivo con autobus adibiti ad uso di terzi, caratterizzati dalla prestazione di servizio offerta in modo continuativo o periodico con itinerari, orari e frequenze prestabilite e rivolti a una fascia omogenea di viaggiatori individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li leghi al soggetto organizzatore è subordinato al preventivo nulla osta da parte della Regione.

2. Chiunque eserciti i servizi di cui al comma 1 in mancanza del preventivo nulla osta è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.625 a 15.750 euro.».

7. Al comma 16 dell'art. 5 della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali), la parola «2024» è sostituita dalla seguente: «2025».

8. Alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera k) del comma 1 dell'art. 16 è aggiunta la seguente:

«k-*bis*) tendostrutture e tensostrutture non temporanee, anche ancorate al suolo, purché facilmente rimovibili senza opere di demolizione, destinate allo svolgimento di attività sportive e soggette unicamente alle

autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in deroga ai vincoli di inedificabilità relativi a fasce di rispetto stradali, qualora realizzate in aree sportive già esistenti e operanti nell'attività;»;

b) al comma 1 dell'art. 62 le parole: «nell'art. 16-*bis*, comma 1, lettera c),» sono soppresse.

9. L'Amministrazione regionale, al fine di incentivare la mobilità sostenibile e promuovere il cicloturismo, dà indirizzi a Trieste Airport per favorire lo sviluppo e la realizzazione di strutture e servizi a supporto dei cicloturisti e degli utenti delle ciclovie regionali, che comprendono:

a) spazi appositi per il deposito temporaneo delle biciclette e strumenti per la manutenzione di base e per il montaggio e lo smontaggio delle biciclette;

b) stazioni di ricarica per biciclette elettriche, compatibili con le principali tipologie di batterie;

c) pannelli informativi digitali e interattivi contenenti mappe, percorsi ciclabili regionali e informazioni logistiche.

10. Le opere e i servizi di cui al comma 9 si collocano in coerenza con gli obiettivi strategici delineati nel Piano regionale della mobilità ciclistica e delle ciclovie, promosso dall'Amministrazione regionale per lo sviluppo e la valorizzazione delle infrastrutture ciclabili, come parte integrante di un sistema di trasporti sostenibile e intermodale nel Friuli-Venezia Giulia.

11. Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 9, Trieste Airport si avvale della collaborazione delle associazioni di cicloturismo operanti sul territorio, di Promoturismo FVG, di Trenitalia e Trasporto Pubblico Locale - Friuli-Venezia Giulia s.c.a.r.l. (TPL FVG), garantendo la massima integrazione e funzionalità delle infrastrutture ed assicurando la piena connessione con il sistema turistico e della mobilità regionale.

## Art. 6.

### *Beni e attività culturali, sport e tempo libero*

1. Le risorse già concesse alla Lega Nazionale dilettanti Comitato regionale Friuli-Venezia Giulia nel 2024 per le finalità di cui all'art. 6, comma 205, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), possono essere utilizzate per le medesime finalità anche nel corso del 2025.

2. Al comma 53-*bis* dell'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (legge di stabilità 2022), è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il decreto di concessione definisce, altresì, le modalità di erogazione del contributo.».

3. I commi 18 e 19 dell'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011), sono abrogati.

4. In forza dell'integrazione delle risorse per il finanziamento dei progetti approvati a valere sull'«Avviso pubblico per la realizzazione di eventi e manifestazioni volti a favorire l'approfondimento e la conoscenza della storia del Novecento», approvato con deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2023, n. 185, ai sensi



dell'art. 27-*quater*, comma 2, lettera *b*), della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), intervenuta con la legge regionale n. 7/2024, il termine previsto per la conclusione delle attività progettuali finanziate con la predetta integrazione di risorse e per la presentazione della relativa rendicontazione è prorogato al 30 novembre 2025.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad approvare modifiche, variazioni e integrazioni ai progetti o programmi presentati dai soggetti beneficiari degli incentivi relativi all'annualità 2024 di cui agli articoli 9, comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera *a*), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera *a*), e 26, comma 2, lettera *a*), e comma 3, della legge regionale n. 16/2014, a valere sulle risorse aggiuntive di cui alla tabella F allegata alla legge regionale n. 7/2024, che possono essere realizzati anche nel corso dell'annualità 2025.

6. Per le finalità di cui al comma 5 i soggetti beneficiari presentano istanza motivata al servizio competente in materia di attività culturali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Dopo l'art. 39-*bis* della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), è inserito il seguente:

«Art. 39-*ter* (Erogazione di contributi in materia di beni culturali). — 1. Qualora le disposizioni che disciplinano i procedimenti contributivi in materia di beni culturali diversi dal finanziamento di lavori pubblici non prevedano espressamente le modalità di erogazione dei contributi:

*a*) i contributi concessi a favore di enti pubblici sono erogati anticipatamente, in unica soluzione, all'atto della concessione;

*b*) i contributi concessi a favore di soggetti privati sono erogati anticipatamente per una quota pari al 50 per cento del loro ammontare e non eccedente la somma di 150.000 euro all'atto della concessione.»

8. In via di interpretazione autentica del comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 23/2015, per immobili in amministrazione da parte degli enti pubblici territoriali si intendono gli immobili di cui i predetti enti hanno la gestione o la disponibilità per un periodo superiore a cinque anni in virtù di idoneo titolo giuridico.

9. Dopo il comma 5-*ter* dell'art. 13 della legge regionale n. 23/2015 è aggiunto il seguente:

«5-*quater*. Nei procedimenti di cui al comma 5-*bis* la mancata allegazione di documenti richiesti a pena di inammissibilità può essere sanata dal richiedente entro il termine finale previsto per la presentazione delle domande. In tal caso la domanda si intende pervenuta nella data e all'ora in cui viene trasmessa l'ultima integrazione documentale.»

10. L'art. 13 della legge regionale n. 23/2015, come modificato dal comma 9, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b*), della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (testo unico in materia di sport), e dei bandi approvati con deliberazione della Giunta regionale 10 marzo 2023,

n. 453 e deliberazione della Giunta regionale 5 maggio 2023, n. 692, i contributi concessi ai beneficiari di natura privata possono essere erogati in più soluzioni, a fronte di una o più richieste di importo non inferiore a 100.000 euro ciascuna, corredate di una dichiarazione sullo stato di avanzamento lavori, sottoscritta da un tecnico abilitato, e della documentazione giustificativa della spesa, ancorché non quietanzata, correlata ai lavori medesimi.

12. Rimangono valide le disposizioni in merito alle modalità di rendicontazione previste nei bandi di cui al comma 11.

13. Il contributo concesso all'Unione Ginnastica Goriziana con decreto 10 novembre 2022, n. 21482/GRFVG, ai sensi dell'art. 6, commi da 42 a 45, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), può essere erogato in più soluzioni, a fronte di una o più richieste di importo non inferiore a 100.000 euro ciascuna, corredate di una dichiarazione sullo stato di avanzamento lavori, sottoscritta da un tecnico abilitato, e della documentazione giustificativa della spesa, ancorché non quietanzata, correlata ai lavori medesimi.

14. Al comma 93 dell'art. 6 della legge regionale n. 7/2024, dopo le parole «rendicontazione dei contributi.» è aggiunto il seguente periodo: «Sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute tra l'1 gennaio 2024 e la data di presentazione della domanda di contributo.»

#### Art. 7.

##### *Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia*

1. Il comma 5 dell'art. 46 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), è sostituito dal seguente:

«5. La situazione di grave difficoltà occupazionale di cui al comma 1, lettera *b*), sussiste:

*a*) in tutti i casi in cui sia intervenuta la dichiarazione di cessazione totale o parziale di attività, con riferimento a una o più unità produttive site sul territorio regionale, da parte di datori di lavoro rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 24 della legge n. 223/1991, con il conseguente avvio di una o più procedure di licenziamento collettivo;

*b*) in tutti i casi in cui venga fatto ricorso da parte di un datore di lavoro, con riferimento a una o più unità produttive site sul territorio regionale, all'intervento straordinario di integrazione salariale, per tutte le fattispecie previste dalla vigente normativa nazionale in materia, o alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in esecuzione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), in relazione alle causali previste dalla vigente normativa nazionale in materia di intervento straordinario di integrazione salariale.»

2. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi del capo I del titolo II e dell'art. 15-*ter* della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo



studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), le istituzioni scolastiche sono autorizzate a presentare i rendiconti relativi all'anno scolastico 2023-2024 entro la data del 31 gennaio 2025.

3. Al comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), dopo le parole «presentazione della domanda» sono inserite le seguenti: «, l'eventuale riconoscimento di costi indiretti in misura forfettaria, le modalità di documentazione delle spese di cui al comma 2».

4. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n. 22/2021 è aggiunta la seguente:

«g-bis) l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti relativi alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, con particolare riguardo a quelli sopra le soglie di rilevanza comunitaria e nei contratti di servizio pubblico, nelle convenzioni e negli atti di concessione stipulati tra le società controllate e partecipate dalla Regione o da un ente locale, di specifiche clausole che operino quali meccanismi premiali orientati a favorire l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246).».

5. Al fine di consentire ai soggetti gestori dei servizi educativi per l'infanzia di recuperare l'equilibrio economico delle rispettive gestioni, gravate dall'incremento dei costi dovuti al rinnovo dei contratti collettivi di lavoro, all'incremento dei costi delle materie prime, nonché al parziale recupero dell'inflazione consentito nell'anno educativo 2023/2024, la lettera a) del comma 22 dell'art. 7 della legge regionale 25 ottobre 2024, n. 8 (Misure finanziarie multisettoriali), è sostituita dalla seguente:

«a) possono presentare domanda i soggetti che si obbligano a contenere l'adeguamento annuale delle rette a carico delle famiglie per l'anno educativo 2025/2026, nella misura massima di 6,5 punti percentuali oltre la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), registrato nel mese di luglio 2024, con riferimento all'ammontare medio annuo delle rette applicate nell'anno educativo 2024/2025 ovvero, nel caso di servizi educativi gestiti da comuni o di servizi per i quali l'accesso è regolato dai comuni, con riferimento alla tariffa mensile più alta applicata nell'anno educativo 2024/2025;».

6. All'art. 38-bis della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «, qualora d'importo complessivo minore o uguale a 2000 euro» sono soppresse;

b) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«b) pagamento rateizzato previa richiesta del soggetto interessato per un periodo non superiore a ventiquattro mesi e per un numero di rate definite sulla base dell'importo da restituire. L'ammontare di ciascuna rata non può essere inferiore a 60 euro.».

7. Per l'anno accademico 2025-2026 l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolato in tre fasce in base alla condizione economica dello studente commisurata al livello dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE):

a) 120 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE inferiore o pari a quello previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;

b) 140 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al livello minimo e fino al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;


c) 160 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio.

8. Dopo il comma 5-bis dell'art. 28-bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), sono aggiunti i seguenti:

«5-ter. Nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito GDPR, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, la Regione definisce, con regolamento, le modalità di trattamento dei dati personali e delle categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR, ai sensi dell'art. 2-sexies del decreto legislativo n. 196/2003, da parte della Direzione centrale competente in materia di lavoro nell'ambito delle attività di monitoraggio, studio e ricerca sull'andamento del mercato del lavoro regionale e sui fabbisogni occupazionali e professionali espressi dal tessuto produttivo regionale.

5-quater. Nell'ambito delle attività di monitoraggio, studio e ricerca sull'andamento del mercato del lavoro regionale e sui fabbisogni occupazionali e professionali espressi dal tessuto produttivo regionale, i dati personali raccolti e le categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) possono essere comunicati alle amministrazioni pubbliche e agli altri soggetti indicati dal regolamento di cui al comma 5-ter secondo le modalità previste dallo stesso.».

9. Per ciascun periodo di esecuzione dei contratti di solidarietà difensivi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), anche nell'ipotesi di proroga ai sensi dell'art. 22-bis del decreto legislativo n. 148/2015, ovvero dei contratti di espansione di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 148/2015, avente decorrenza non



anteriore all'1 gennaio 2025 e durata non inferiore a dieci mesi è possibile presentare complessivamente due domande per il contributo di cui all'art. 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), ciascuna delle quali con riferimento a metà del periodo oggetto di concessione da parte della competente Direzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del trattamento straordinario di integrazione salariale. Le due domande sono presentate entro centottanta giorni decorrenti dalla conclusione, rispettivamente, della prima metà del periodo oggetto della succitata concessione e della seconda metà del periodo stesso. Qualora la concessione da parte della competente Direzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del trattamento straordinario di integrazione salariale non risulti intervenuta entro i termini di cui al precedente periodo, le domande di contributo sono presentate entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento di concessione. Rimane ferma la facoltà di presentare un'unica domanda di contributo per l'intero periodo secondo quanto previsto dalla relativa regolamentazione regionale attuativa.

10. Per tutto quanto non previsto dal comma 9 trova applicazione quanto previsto dall'art. 21 della legge regionale n. 11/2009 e dalla relativa regolamentazione regionale attuativa.

#### Art. 8.

##### *Salute e politiche sociali*

1. All'art. 11 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole «concedere ai comuni della regione, in forma singola o associata,» sono sostituite dalle seguenti: «trasferire ai comuni della regione, in forma singola o associata, in relazione al fabbisogno espresso, le risorse finalizzate alla concessione di»;

2) la parola «psichica» è sostituita dalle seguenti: «mentale, cognitiva»;

b) al comma 4 le parole «concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 2 sono definiti in collaborazione con i soggetti gestori» sono sostituite dalle seguenti: «trasferimento delle risorse ai comuni e di concessione ed erogazione ai privati cittadini dei contributi di cui al comma 2 sono definiti».

2. Al comma 6 dell'art. 14 della legge regionale n. 16/2022 le parole «struttura Area Welfare di Comunità dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di cui all'art. 9, comma 53, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014)» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di disabilità».

3. Al comma 9-ter dell'art. 17 della legge regionale n. 16/2022 le parole «Per l'anno 2024, nelle more del riordino delle competenze dell'assetto istituzionale e organizzativo previste dal comma 2» sono sostituite dalle

seguenti: «Per il biennio 2024-2025, al fine di garantire la continuità dei servizi, degli interventi e dei finanziamenti, nelle more del riordino del sistema sociosanitario per la disabilità».

4. Al comma 1 dell'art. 162 della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione), le parole «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

5. Al comma 10-sexies dell'art. 36 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola «2024» è sostituita dalla seguente: «2027»;

b) la parola «2025» è sostituita dalla seguente: «2028».

6. Al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15 (legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026), la parola «2024» è sostituita dalla seguente: «2025».

7. Al comma 13 dell'art. 8 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola «2024» è sostituita dalla seguente: «2025»;

b) la parola «2023» è sostituita dalla seguente: «2024».

8. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche destinate alla gestione dei servizi residenziali per anziani non autosufficienti, regolarmente autorizzati all'esercizio, e di migliorare la qualità costruttiva e funzionale degli immobili destinati a tali servizi, l'Amministrazione regionale promuove l'adozione di modelli di gestione integrata che prevedono lo sviluppo di soluzioni istituzionali per una gestione pubblica associata e il ricorso a forme di partenariato pubblico-privato, sostenute da co-finanziamento, per gli interventi edilizi di riqualificazione o sostituzione mediante nuova edificazione degli immobili esistenti.

9. Per dare attuazione a quanto previsto al comma 8, la Giunta regionale emana apposito avviso rivolto ai comuni e alle aziende pubbliche di servizi alla persona, titolari di autorizzazione all'esercizio di servizi residenziali per anziani non autosufficienti, finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse per lo sviluppo delle forme di gestione integrata previste al comma 8 e ad effettuare una mappatura delle risorse necessarie per gli interventi edilizi da attuare in partenariato pubblico-privato.

10. Dopo la lettera b) del comma 22 dell'art. 33 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), è aggiunta la seguente:

«b-bis) strutture sanitarie.».

11. Al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 14 luglio 1995, n. 27 (Norme per la promozione delle donazioni di organi, tessuti e cellule staminali nel Friuli-Venezia Giulia), le parole «entro il mese di aprile di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di gennaio di ciascun anno».



12. Dopo la lettera *f-bis*) del comma 1 dell'art. 33 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), è aggiunta la seguente:

«*f-ter*) da 500 euro a 3.000 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 2 e *2-bis*.».

13. Alla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 dell'art. 24 le parole «di cui all'art. 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), e successive modifiche.» sono sostituite dalle seguenti: «previste dal codice dei contratti pubblici.»;

b) il comma 1 dell'art. 25 è sostituito dal seguente:

«1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare la partecipazione o l'esecuzione di appalti finalizzati all'integrazione sociale alle cooperative sociali e loro consorzi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 61 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), e successive modifiche e integrazioni.»;

c) al comma 1 dell'art. 28 le parole «di cui all'art. 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50/2016» sono sostituite dalle seguenti: «previste dal codice dei contratti pubblici».

#### Art. 9.

*Autonomie locali e coordinamento finanza locale, funzione pubblica, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero, lingue minoritarie*

1. Al comma 16 dell'art. 10 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), dopo le parole «delle sale operative della polizia locale» sono inserite le seguenti: «, della Protezione civile regionale».

2. Al comma 5 dell'art. 10 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali), le parole «2,5 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 5 euro».

3. Al comma 3 dell'art. 28 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), dopo le parole «propria legge» sono aggiunte le seguenti: «, nonché da parte di altre amministrazioni pubbliche».

4. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale n. 28/2007 in materia di elezioni regionali), le parole «popolazione superiore a 15.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «popolazione superiore a 10.000 abitanti».

5. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 19/2013, le elezioni degli organi dei comuni il cui rinnovo è previsto nel 2025 si svolgono in una data compresa tra il 15 marzo e il 15 giugno 2025.

6. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 19/2013, qualora gli organi dei comuni debbano essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 gennaio 2025, le elezioni si svolgono in una data compresa nello stesso periodo di cui al comma 5.

7. Per l'anno 2025 la Giunta regionale, con la deliberazione adottata ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge regionale n. 19/2013, può stabilire, in deroga a quanto previsto dall'art. 46, comma 1, che il voto si svolga su due giorni. In tale caso, le operazioni di votazione, nel primo e nel secondo turno, si svolgono nella giornata di domenica, dalle ore 7,00 alle ore 23,00, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7,00 alle ore 15,00. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti, l'ufficio di sezione effettua lo scrutinio.

8. Alla legge regionale 27 novembre 2001, n. 27 (Adozione della bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia, disposizioni per il suo uso, esposizione, nonché per quelle della Repubblica italiana e dell'Unione europea), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell'art. 4 è sostituita dalla seguente: «Estensione dell'obbligo di esposizione»;

b) al comma 1 dell'art. 4 le parole «di Consorzi e Unioni di enti locali, delle Comunità montane» sono sostituite dalle seguenti: «degli enti locali»;

c) il comma 1 dell'art. 5 è abrogato;

d) il comma 2 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

«2. Le bandiere sono esposte in modo permanente con collocazione idonea a evidenziarne la dignità e favorirne la visibilità.».

9. Al comma 13 dell'art. 9 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), come da ultimo modificato dall'art. 9, comma 12, della legge regionale n. 13/2022, le parole «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

10. In relazione ai finanziamenti per l'anno 2023 di cui all'art. 9 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5 (Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella Regione Friuli-Venezia Giulia), sono ammissibili le rendicontazioni presentate entro il 31 marzo 2025.

11. Al comma 50 dell'art. 9 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), le parole «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025».

12. Al comma 2 dell'art. 177 della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione), dopo le parole «comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, senza interessi.».

13. Il comma 1-*quater* dell'art. 31 della legge regionale n. 18/2015 è sostituito dal seguente:

«1-*quater*. Gli enti locali che non trasmettono entro il 31 maggio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i dati relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio



precedente non accedono alle risorse di cui all'art. 17 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), relativamente alle istanze da presentarsi a valere sulle risorse stanziare con riferimento al triennio successivo all'anno in corso.».

14. Al comma 1 dell'art. 38 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali), le parole «con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e nelle Unioni territoriali intercomunali della Regione medesima» sono sostituite dalle seguenti: «già capoluogo di provincia».

15. Per una migliore gestione delle risorse già concesse e, come da richiesta dell'ente beneficiario, sono disposte le modifiche di oggetto degli interventi concertati tra la Regione e gli enti locali, come di seguito indicato:

a) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale Agro Aquileiese, individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020 denominato «Rivitalizzazione e riqualificazione dei centri urbani Piano Unione 2017/2019 - Comune di Fiumicello. Ristrutturare la casa del borgo S. Antonio mediante insieme sistematico di opere che portano ad un adeguamento statico ed un recupero igienico e funzionale della struttura», è sostituito dal seguente: «Rivitalizzazione e riqualificazione dei centri urbani Piano Unione 2017/2019 - Comune di Fiumicello Villa Vicentina: lavori di ristrutturazione della piazza dei Tigli e viabilità antistante il Municipio (lotto funzionale dei lavori di riqualificazione dell'area antistante al Municipio)»;

b) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane, individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020 denominato «Realizzazione di un centro di prevenzione e cura dell'obesità» è sostituito dal seguente: «Comune di Montereale Valcellina: adeguamento degli ambulatori medici presenti presso il Centro Sociale Menocchio e integrazione con i servizi sociali»;

c) l'intervento n. 4 della tabella O riferita all'art. 9, comma 54, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), come già modificato dall'art. 9, comma 19, lettera a), della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), l'intervento n. 3 della tabella N riferita all'art. 9, comma 14, della legge regionale n. 13/2022, nonché l'intervento n. 3 della tabella A riferita all'art. 5, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2023, n. 6 (Norme urgenti in materia di autonomie locali e funzione pubblica), tutti denominati «Predisposizione della sede transitoria del Municipio, ambulatorio medico, servi-

zi sociali: completamento e adeguamento sismico ex Scuola elementare G. Marconi per localizzazione transitoria», sono sostituiti dal seguente: «Ristrutturazione del "Blocco B" della struttura denominata Fondazione Carlo Di Giulian per il trasferimento definitivo della sede Municipale»;

d) alla tabella O riferita all'art. 9, comma 54, della legge regionale n. 13/2021, l'intervento n. 79 avente ad oggetto «Lavori di ristrutturazione con ampliamento e cambio di destinazione d'uso per la realizzazione della nuova biblioteca e sala consiliare» è sostituito dal seguente: «Lavori di ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso per realizzazione della nuova biblioteca»;

e) alla tabella O riferita all'art. 9, comma 54, della legge regionale n. 13/2021, l'intervento n. 88 avente ad oggetto «Agorà dell'energia pulita e teleriscaldamento degli edifici pubblici per una nuova socializzazione ecosostenibile. Sistemazione capannoni e aree esterne e produzione termoelettrica con rete di teleriscaldamento» è sostituito dal seguente: «Lavori di demolizione e ricostruzione edificio ex consorzio agrario per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e la realizzazione di piazza coperta»;


f) alla tabella N riferita all'art. 9, comma 14, della legge regionale n. 13/2022, l'intervento n. 84 avente ad oggetto «Realizzazione di un polo logistico da adibire a centro di raccolta intercomunale dei rifiuti urbani e deposito di biomassa legnosa a servizio dei Comuni di San Leonardo, Pulfero, Grimacco, Drenchia e Stregna» è sostituito dal seguente: «Realizzazione di un polo logistico da adibire a deposito-magazzino per lo stoccaggio di attrezzature e mezzi da utilizzare per la raccolta dei rifiuti urbani a servizio dei Comuni di San Leonardo, Pulfero, Grimacco, Drenchia e Stregna»;

g) alla tabella N riferita all'art. 9, comma 14, della legge regionale n. 13/2022, l'intervento n. 38 avente ad oggetto «Grado CERV Comunità energetica rinnovabile virtuale» è sostituito dal seguente: «Progetto di autoconsumo diffuso presso Sacca dei Moreri a Grado»;

h) alla tabella N riferita all'art. 9, comma 14, della legge regionale n. 13/2022, l'intervento n. 28 avente ad oggetto «Lavori di realizzazione della pista ciclabile di collegamento del centro urbano del capoluogo alla frazione di Pescincanna facente parte della Fvg-4 "Ciclovia della pianura e del Natisone" (Lotto 1 Rotatoria)» è sostituito dal seguente: «Lavori di realizzazione del marciapiede di collegamento del centro urbano del capoluogo alla frazione di Pescincanna facente parte della Fvg-4 "Ciclovia della pianura e del Natisone (Lotto 1 Rotatoria)»;

i) alla tabella A riferita all'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 6/2023, l'intervento n. 50, come sostituito dall'art. 9, comma 42, lettera a), della legge regionale 13/2023, avente ad oggetto «Opere di adeguamento antisismico ed efficientamento energetico della palestra e ampliamento della mensa utilizzati dalla Scuola Primaria di Passons» è sostituito dal seguente «Miglioramento antisismico di edifici scolastici (scuola primaria di Colloredo)»;

j) alla tabella Q riferita all'art. 9, comma 91, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (legge di stabilità 2024), l'intervento n. 29 avente ad oggetto «Realizza-



zione della nuova passerella sul torrente Torre in Frazione di Pradielis - Comune di Lusevera» è sostituito dal seguente: «Ripristino della passerella esistente sul torrente Torre in Frazione di Pradielis»;

k) alla tabella Q riferita all'art. 9, comma 91, della legge regionale n. 16/2023, l'intervento n. 3 avente ad oggetto «Scuola primaria F.lli De Carli-Tiezzo. Progetto di efficientamento energetico, messa a norma sismica e impiantistica e miglioramento funzionale» è sostituito dal seguente: «Ristrutturazione con parziale demolizione della scuola primaria di Tiezzo "F.lli De Carli"»;

l) alla tabella Q riferita all'art. 9, comma 98, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (legge di stabilità 2020), l'intervento n. 140 avente ad oggetto «Completamento riqualificazione centro turistico didattico ex "Casa del medico" di proprietà dell'Unione» è sostituito dal seguente: «Progetto via delle malghe: completamento e riqualificazione centro turistico ex Casa del Medico di proprietà dell'Ente locale».

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 650.000 euro, già concesso al Comune di Forni Avoltri con decreto 14 marzo 2024, n. 11813, adottato ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge regionale n. 16/2023 per il recupero di aree e immobili degradati siti in località Sigillette e Passo Rifugio Lambertenghi-Romanin, a favore degli interventi per il recupero di aree e immobili degradati siti in località Sigillette.

17. Per le finalità di cui al comma 16 il Comune di Forni Avoltri presenta domanda alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dell'eventuale nuova relazione illustrativa dei lavori e del relativo cronoprogramma di esecuzione; con il provvedimento di conferma del contributo la struttura regionale competente fissa i termini di esecuzione e di rendicontazione dell'incentivo.

#### Art. 10.

##### *Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi*

1. Alla fine del comma 2-bis dell'art. 9-bis della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), sono aggiunte le seguenti parole: «Il rilascio della concessione temporanea è subordinato alla verifica dell'idoneità dell'uso previsto rispetto al luogo e al tempo richiesti, alla salvaguardia degli spazi regionali aventi valore storico, artistico o ambientale e al rispetto dell'interesse pubblico.».

2. Alla legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale n. 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera d) del comma 2 dell'art. 5 è aggiunta la seguente:

«d-bis) alla gestione di concessioni demaniali a uso turistico ricreativo di cui all'art. 4, comma 2, lettera

a), qualora l'Amministrazione regionale intenda esercitare le relative funzioni tramite le società *in house* o tramite gli enti di cui al comma 1.»;

b) dopo il comma 2 dell'art. 5 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Al fine di dare attuazione al disposto di cui al comma 2, lettera d-bis), l'Amministrazione regionale individua, con deliberazione della Giunta regionale previo concerto con l'ente locale territorialmente competente, i beni del demanio marittimo da delegare alle società *in house* o agli enti di cui al comma 1 che devono previamente rientrare nella sua piena disponibilità.

2-ter. Alla delega di funzioni alle società *in house* o agli enti di cui al comma 1 si applicano per quanto compatibili le disposizioni contenute negli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali n. 17/2009, n. 28/2002 e n. 22/2006).»;

c) dopo il comma 7 dell'art. 13 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. Al fine di consentire l'ordinata programmazione delle procedure di affidamento di cui all'art. 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), e all'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15 (legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026), i comuni sono autorizzati a rilasciare, in esito alle procedure selettive, le concessioni demaniali marittime per una durata sino a venti anni per le aree infrastrutturate, così come individuate dal vigente Piano di utilizzazione di cui all'art. 2 e gestite dai comuni ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a).

7-ter. Nelle more dell'aggiornamento del Piano di utilizzazione di cui all'art. 2, i termini di durata massima indicati nel Piano di utilizzazione medesimo per le diverse tipologie di aree sono sostituiti dai termini massimi previsti per le concessioni turistico ricreative dalle disposizioni legislative vigenti.»;

d) il comma 2-sexies dell'art. 13-bis è abrogato.

3. I commi 7 e 8 dell'art. 10 della legge regionale 25 ottobre 2024, n. 8 (Misure finanziarie multisettoriali), sono abrogati.

#### Art. 11.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dal 1° gennaio 2025.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 30 dicembre 2024

FEDRIGA

25R00005



## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2024, n. 46.

**Ordinamento del Bollettino Ufficiale e delle banche dati della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla l.r. 23/2007.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 60 del 13 novembre 2024)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), e l'art. 43 dello Statuto;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti);

Considerato quanto segue:

1. È necessario garantire e supportare tecnicamente il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea e nazionali concernenti la pubblicazione su banche dati e sui bollettini ufficiali delle regioni di documenti che contengano dati personali;

2. È necessario modificare l'articolazione del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) introducendovi una parte quarta;

3. È necessario prevedere l'emanazione di regole tecniche per uniformare la pubblicazione di documenti, anche non regionali, sul BURT, e assicurare il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza, di tutela dei dati, di interoperabilità dei sistemi e sul valore legale delle pubblicazioni, nonché facilitare i relativi controlli;

4. È opportuno aggiornare il testo della legge regionale n. 23/2007 in alcune parti con funzioni di coordinamento e miglioramento testuale;

APPROVA

la presente legge:

Art. 1.

*Validità degli atti pubblicati. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 23/2007*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti) è inserito il seguente:

«2-bis. Il BURT si articola in quattro parti.».

2. Dopo il comma 2-bis dell'art. 1 della legge regionale n. 23/2007 è inserito il seguente:

«2-ter. I bilanci, i consuntivi e altri tipi di atti di rilevanti dimensioni, di per sé o per i relativi allegati, sono pubblicati in appositi supplementi.».

Art. 2.

*Articolazione del BURT. Abrogazione dell'art. 3 della legge regionale n. 23/2007*

1. L'art. 3 della legge regionale n. 23/2007 è abrogato.

Art. 3.

*Parte prima. Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 23/2007*

1. L'art. 4 della legge regionale n. 23/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Parte prima). — 1. Sono pubblicati nella parte prima del BURT:


a) lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche ai fini notiziali ai sensi dell'art. 123 della Costituzione;

b) le leggi e i regolamenti regionali, e i loro testi coordinati;

c) il programma regionale di sviluppo (PRS), il documento di economia e finanza regionale (DEFR), le note di aggiornamento al DEFR (NADEFR), e ogni altro atto di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008);

d) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale connessi alle leggi ed agli atti di cui alla lettera c);

e) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;



f) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Toscana o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevino questioni di legittimità di leggi della Regione Toscana, i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Toscana;

g) gli atti degli organi politici e della struttura operativa regionale che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano indirizzi per la loro applicazione;

h) le ordinanze del Presidente della Giunta regionale;

i) le ordinanze del Presidente della Giunta regionale in qualità di commissario delegato, soggetto attuatore o commissario straordinario di Governo.»

#### Art. 4.

##### *Parte seconda. Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 23/2007*

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 23/2007 è sostituita dalla seguente:

«a) le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale diverse da quelle di cui all'art. 4, comma 1, lettera d);».

2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 23/2007 è sostituita dalla seguente:

«b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale diversi da quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettera d);»;

3. La lettera g) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 23/2007 è sostituita dalla seguente:

«g) atti della Regione e degli enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, non contenenti dati personali;».

#### Art. 5.

##### *Parte quarta. Inserimento dell'art. 5-ter nella legge regionale n. 23/2007*

1. Dopo l'art. 5-bis della legge regionale n. 23/2007 è inserito il seguente:

«Art. 5-ter (Parte quarta). — 1. Sono pubblicati nella parte quarta del BURT:

a) gli atti della Regione e degli enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, aventi natura gestionale e contenenti dati personali;

b) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui all'art. 5-bis, comma 1, lettere a) e b).».

#### Art. 6.

##### *Modalità di pubblicazione e tutela della riservatezza. Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 23/2007*

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 23/2007 le parole: «dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 18, comma 6».

2. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 23/2007 è abrogato.

#### Art. 7.

##### *Richiesta di pubblicazione. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 23/2007*

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 23/2007 la parola: «seconda» è soppressa, e dopo le parole: «del BURT» sono inserite le seguenti: «individuata dalla presente legge».

#### Art. 8.

##### *Termini per la pubblicazione. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 23/2007*

1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 23/2007 è sostituito dal seguente:

«1. Il termine di pubblicazione delle leggi e dei regolamenti di cui all'art. 43 dello Statuto della Regione Toscana decorrono rispettivamente dalla data di promulgazione e di emanazione.».

#### Art. 9.

##### *Correzione degli errori. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 23/2007*

1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 23/2007 è sostituito dal seguente:

«1. Qualora il testo di un atto pubblicato presenti difformità rispetto al testo trasmesso alla struttura competente per la pubblicazione, sul BURT è pubblicato un comunicato che indica la parte erronea, e la sua esatta formulazione.».

2. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 23/2007, le parole: «provvede alla correzione mediante la pubblicazione di» sono sostituite dalle seguenti: «pubblica», e le parole: «quale parte di esso deve essere sostituita» sono sostituite dalle seguenti: «il testo corretto».

#### Art. 10.

##### *Ordinamento del Bollettino Ufficiale. Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale n. 23/2007*

1. L'art. 12 della legge regionale n. 23/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (Ordinamento del Bollettino Ufficiale). — 1. La pubblicazione del BURT è curata dalla competente struttura della Giunta regionale.

2. Con decreto del dirigente della struttura della Giunta regionale competente in materia di sistemi informativi sono definite, di concerto con la competente



struttura del Consiglio regionale, acquisito il parere della struttura di cui al comma 1, le regole tecniche relative alla pubblicazione del BURT.

3. Qualora il concerto di cui al comma 2 non si realizzi entro trenta giorni dalla relativa richiesta presentata dalla struttura della Giunta regionale competente in materia di sistema informativo alla corrispondente struttura del Consiglio regionale, le regole tecniche sono definite con decreto del direttore generale della Giunta, previo parere del Comitato di direzione di cui all'art. 5 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

4. Il decreto di cui al comma 2 disciplina in particolare:

a) le modalità per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione;

b) le garanzie da adottare a tutela della sicurezza dei testi pubblicati, in modo da garantirne l'autenticità e l'integrità;

c) le modalità di archiviazione e conservazione dei testi pubblicati;

d) le modalità di realizzazione della sezione del sito istituzionale della Regione Toscana dedicata al BURT, con motore di ricerca idoneo a consentire la navigazione anche ai soggetti diversamente abili.»

#### Art. 11.

##### *Regole tecniche. Abrogazione dell'art. 13 della legge regionale n. 23/2007*

1. L'art. 13 della legge regionale n. 23/2007 è abrogato.

#### Art. 12.

##### *Banche dati e protezione dei dati personali. Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale n. 23/2007*

1. L'art. 18 della legge regionale n. 23/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Banche dati e protezione dei dati personali*). — 1. Al fine di garantire la trasparenza e la conoscibilità degli atti della Regione, gli atti amministrativi della Giunta regionale e del Consiglio regionale sono pubblicati in apposite banche dati sui rispettivi siti istituzionali, nel rispetto:

a) dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale;

b) delle regole tecniche sull'interoperabilità dei sistemi e sul valore legale delle pubblicazioni dettate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

2. Le banche dati sono fra loro collegate in modo da garantire all'utente agevole consultazione e ricerca.

3. La pubblicazione degli atti amministrativi della Giunta regionale e del Consiglio regionale effettuata ai sensi dei commi 1 e 2, ove i medesimi atti non siano pubblicati sul BURT, ha valenza di pubblicità legale.

4. Nei casi in cui sulla banca dati degli atti amministrativi siano pubblicati atti che, ai sensi della normativa vigente soddisfino i requisiti della pubblicità legale su piattaforme digitali diverse da quelle della Regione Toscana, tale pubblicazione ha funzione notiziale.

5. Nella pubblicazione degli atti amministrativi di cui al comma 1, a tutela dei dati personali eventualmente contenuti negli stessi, si osservano le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), nel rispetto dei principi generali di liceità del trattamento, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati personali trattati.

6. Ai fini della tutela dei dati personali, con deliberazione della Giunta regionale, sono disciplinate le modalità operative e le misure tecniche e organizzative con cui le strutture regionali e i soggetti esterni richiedenti la pubblicazione adottano adeguate misure al fine di rispettare la vigente normativa in tema di protezione dei dati personali e garantire il rispetto di quanto previsto al comma 5.»

#### Art. 13.

##### *Disciplina di dettaglio tecnico. Inserimento dell'art. 19-bis nella legge regionale n. 23/2007*

1. Dopo l'art. 19 della legge regionale n. 23/2007 è inserito il seguente:

«Art. 19-bis (*Disciplina di dettaglio tecnico*). — 1. Ulteriori indicazioni attuative ed eventuali regole tecniche relative alle forme e alle modalità di pubblicazione sul BURT possono essere definite con appositi atti della struttura della Giunta regionale di cui all'art. 12, comma 1.»

#### Art. 14.

##### *Clausola di neutralità finanziaria*

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 7 novembre 2024

GIANI

24R00401



## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2024, n. 26.

**Disposizioni in materia di istruttoria per i procedimenti amministrativi relativi alla gestione del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale di competenza della Regione Abruzzo, di cui all'art. 105, comma 2, lett. l) del d.lgs. n. 112/1998, e ulteriori disposizioni di carattere urgente.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Speciale n. 219 del 16 dicembre 2024)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 26

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del consiglio regionale n. 13/4 del 10 dicembre 2024;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2024, N. 26

Disposizioni in materia di istruttoria per i procedimenti amministrativi relativi alla gestione del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale di competenza della Regione Abruzzo, di cui all'art. 105, comma 2, lett. l) del decreto legislativo n. 112/1998, e ulteriori disposizioni di carattere urgente

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

*Il Presidente:* MARSILIO

**Disposizioni in materia di istruttoria per i procedimenti amministrativi relativi alla gestione del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale di competenza della Regione Abruzzo, di cui all'art. 105, comma 2, lett. l) del decreto legislativo n. 112/1998, e ulteriori disposizioni di carattere urgente**

Art. 1.

*Spese di istruttoria*

1. Le spese di istruttoria previste dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione) relative ai procedimenti amministrativi in materia di gestione del demanio marittimo di competenza della Regione Abruzzo, così come disciplinati con delibera di Giunta regionale 22 dicembre 2021, n. 877 (Disciplinare d'uso delle aree demaniali marittime portuali), sono fissate negli importi di cui alla tabella «A» allegata alla presente legge.

2. Il pagamento delle spese di istruttoria è effettuato all'atto della presentazione dell'istanza secondo le modalità stabilite con il Disciplinare d'uso delle aree demaniali marittime portuali approvato dalla Giunta regionale, pena l'improcedibilità della stessa.

3. Gli introiti di cui ai commi 1 e 2 sono destinati ai porti regionali e sono utilizzati prioritariamente per attività amministrative, tecniche, gestionali sui porti regionali, ad opera del Dipartimento competente in materia di demanio marittimo in ambito portuale con conseguente istituzione di un nuovo capitolo di Entrata vincolato ad apposito capitolo di Spesa.

4. La Giunta regionale provvede ad adeguare gli importi di cui alla tabella «A» al tasso di inflazione e ad eventuali variazioni normative.

Art. 2.

*Norma finanziaria*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, al bilancio di previsione 2024-2026, sono apportate le seguenti variazioni:

a) per competenza e cassa esercizio 2024:

1) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 500, capitolo vincolato di nuova istituzione denominato «Proventi derivanti da spese di istruttoria per utilizzazione demanio marittimo nei porti di competenza della Regione Abruzzo (art. 105, comma 2, lettera l) del decreto legislativo n. 112/1998)», assegnato a DPE018, per euro 2.000,00;

2) in aumento parte Spesa: Missione 10, Programma 03, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato «Fondo regionale per la gestione del demanio marittimo nei porti di competenza della Regione Abruzzo (art. 105 comma 2 lettera l) del decreto legislativo n. 112/1998)», assegnato a DPE018, per euro 2.000,00;

b) per competenza, per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026:

1) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 500, capitolo di nuova istituzione denominato «Proventi derivanti da spese di istruttoria per utilizzazione demanio marittimo nei porti di competenza della Regione Abruzzo (art. 105, comma 2, lettera l) del decreto legislativo n. 112/1998)», assegnato a DPE018, per euro 6.000,00;

2) in aumento parte Spesa: Missione 10, Programma 03, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato «Fondo regionale per la gestione del demanio marittimo nei porti di competenza della Regione Abruzzo (art. 105, comma 2, lettera l) del decreto legislativo n. 112/1998)», assegnato a DPE018, per euro 6.000,00.

2. All'impegno delle somme di cui al comma 1 si procede esclusivamente all'esito dell'accertamento delle entrate ivi indicate.

3. A decorrere dall'esercizio 2027, gli stanziamenti dei pertinenti capitoli in entrata ed uscita sono iscritti con le rispettive leggi di bilancio.

Art. 3.

*Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale n. 5/2014*

1. L'articolo 16 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 5 (Interventi regionali per la promozione delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale) è sostituito dal seguente:

«Art. 16.

*Partecipazione all'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo*

1. La Regione Abruzzo è autorizzata a recedere dalla partecipazione all'Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo (OICS), in liquidazione.

2. I rapporti pendenti tra la Regione Abruzzo e l'Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo in liquidazione sono regolati mediante la conclusione di accordi transattivi, con i quali vengono definite le reciproche posizioni anche a seguito degli impegni assunti dal Sistema delle Regioni.».



## Art. 4.

*Integrazione all'Allegato 3 alla legge regionale n. 4/2024*

1. All'Allegato 3 all'articolo 28 della legge regionale 25 gennaio 2024, n. 4 (Legge di stabilità regionale 2024), così come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale approvata con verbale del Consiglio regionale n. 12/1 del 29 novembre 2024, le ultime tre colonne sono specificate con i dati riportati nel documento allegato al presente articolo, ad invarianza dei corrispondenti beneficiari, importi e tipologia di intervento, e la colonna rubricata «Centro di Responsabilità» è soppressa.

## Art. 5.

*Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 4/2024*

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 4/2024, è sostituita dalla seguente:

«*b*) Comitato Regionale CONI Abruzzo per «Finale Nazionale Trofeo CONI 2024/2025 Edizione Invernale», in conto anticipazione per euro 280.000,00;».

2. All'articolo 9 della legge regionale n. 4/2024, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Con esclusivo riferimento alla iniziativa denominata «Finale Nazionale Trofeo CONI 2024/2025 Edizione Invernale», per l'esercizio 2025 è attribuito un contributo a saldo pari ad euro 120.000,00, da erogarsi sino alla concorrenza dell'importo complessivo nel biennio pari ad euro 400.000,00, previa rendicontazione della spesa sostenuta.

2-ter. Ai fini dell'attuazione delle previsioni di cui al comma 2-bis, al bilancio di previsione regionale 2024-2026, per l'esercizio 2025, è apporata la seguente variazione in termini di sola competenzaza:

*a*) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 06, Programma 01, per euro 120.000,00;

*b*) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 01, per euro 120.000,00.».

## Art. 6.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 13/4 del 10 dicembre 2024, ha approvato la presente legge.

*Il Presidente: SOSPURI*

(Omissis)

**25R00028**

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2024, n. 29.

**Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa (Servizi scolastici aggiuntivi per il trasporto pubblico a seguito dell'Emergenza Covid-19 di cui alla D.G.R. 521/2020). Dipartimento Infrastrutture e Trasporti - DPE.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Ordinario n. 1 dell'8 gennaio 2025)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 29

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;  
Visto il verbale del Consiglio regionale n. 14/1 del 28 dicembre 2024

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2024 N. 29

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera *e*) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa (Servizi scolastici aggiuntivi per il trasporto pubblico a seguito dell'emergenza COVID-19 di cui alla D.G.R. 521/2020). Dipartimento infrastrutture e trasporti - DPE.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

*Il Presidente: MARSILIO*

**Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa (Servizi scolastici aggiuntivi per il trasporto pubblico a seguito dell'emergenza Covid-19 di cui alla D.G.R. n. 521/2020). Dipartimento infrastrutture e trasporti - DPE.**

## Art. 1.

*Riconoscimento debiti fuori bilancio*

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera *e*) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono riconosciuti i debiti fuori bilancio, per il valore complessivo di euro 1.530.104,37, in favore della Società TUA S.p.a. per euro 1.499.974,37 e in favore della Società Trenitalia S.p.a. per euro 30.130,00 a fronte dei servizi resi a titolo di corse aggiuntive di sostegno a quelle scolastiche ordinarie per l'anno 2022, ai sensi della D.G.R. n. 521/2020 e della determinazione dirigenziale n. DPE005/85/2021.

## Art. 2.

*Norma finanziaria*

1. Gli oneri finanziari per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio previsti nell'art. 1 trovano copertura, per l'importo complessivo di euro 1.530.104,37, a valere sulle risorse disponibili nel capitolo di parte spesa 181510.4 del bilancio di previsione regionale 2024-2026, annualità 2024, Missione 10, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 03.

## Art. 3.


*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 14/1 del 28 dicembre 2024, ha approvato la presente legge.

*Il Presidente: SOSPURI*

**25R00030**



---

# RETTIFICHE

---

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

---

## AVVISI DI RETTIFICA

---

**Avviso di rettifica della legge regionale 7 novembre 2024, n. 46 della Regione Toscana, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 60 del 13 novembre 2024, Parte Prima, recante «Ordinamento del Bollettino ufficiale e delle banche dati della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla l.r. 23/2007. Avviso tecnico di errore materiale». (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 66 del 4 dicembre 2024).**

Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 7 novembre 2024, n. 46 (Ordinamento del Bollettino ufficiale e delle banche dati della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla l.r. 23/2007), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 13 novembre 2024, Parte prima, n. 60, le parole: «dell'articolo 1», debbono leggersi come; «dell'articolo 2».

**24R00423**

---

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*


DELIA CHIARA, *vice redattore*

---

(WI-GU-2025-GUG-028) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

**GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)**

**CANONE DI ABBONAMENTO**

<b>Tipo A</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI** (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € <b>86,72</b>
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € <b>55,46</b>

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica [editoria@ipzs.it](mailto:editoria@ipzs.it).

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ <b>18,00</b>

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.  
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 5 0 7 1 2 \*

€ 2,00

